

Publicato, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle finanze, il quale, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020 (Lavoronews n. 181/2020), regola i **termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze**.

Il Fondo, costituito presso l'Anpal, è finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al Fondo **possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato purché siano stati sottoscritti specifici accordi collettivi aziendali o territoriali**, da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, che prevedano una rimodulazione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia destinato a percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

L'ANPAL, con una recente FAQ (n. 18 – Presentazione della domanda) pubblicata sul sito istituzionale, ha chiarito che **gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti**, con efficacia erga omnes, **anche da una sola organizzazione sindacale, purché sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale**.

Gli accordi **dovranno essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021** e dovranno prevedere:

- i progetti formativi;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- il numero delle ore dell'orario di lavoro da destinare alla formazione, fino al limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente;
- limitatamente ai casi in cui sia la stessa impresa ad erogare la formazione: la dimostrazione dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.

Gli accordi possono, altresì, prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

L'attività di formazione può essere avviata solo dopo l'approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all'ANPAL.

Le **domande di accesso** al Fondo nuove competenze **devono essere presentate all'ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021**.

Dallo scorso 18 gennaio ANPAL ha rilasciato il servizio "Fondo nuove competenze" per la presentazione online delle domande di accesso al Fondo in sostituzione della procedura via pec, disponibile all'indirizzo <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/> (Lavoronews n. 9/2021).

Per accedere alla piattaforma è richiesta l'identità SPID.

**[Accordo Fondo Nuove Competenza Ente Bilaterale Terziario Prov. di Venezia](#)**

**[DI-del-22012021-addendum-FNC](#)**